



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

### **IT1110026 – Champlas – Colle Sestriere** **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

*(Approvate con D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016)*



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio**  
**Settore Biodiversità e Aree Naturali**



## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

### TITOLO II

#### MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110026 CHAMPLAS – COLLE SESTRIERE

##### CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

##### Art. 2

*(Disposizioni generali)*

##### Art. 3

*(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))*

##### CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

##### Art. 4

*(Disposizioni generali)*

##### Art. 5

*(Norme per Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))*

##### Art. 6

*(Norme per Praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))*

##### Art. 7

*(Norme per Ambienti rupestri (8120), Ghiaioni xerofili calcarei e di calcescisti (8130\*) e Formazioni dei detriti calcarei dell'Alyso-Sedion albi (6110\*))*

##### Art. 8

*(Norme per Arbusteti alpini (4060))*

##### CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

##### Art. 9

*(Disposizioni generali)*

##### Art. 10

*(Obblighi generali per i piani di gestione)*

##### Art. 11

*(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7230))*

##### CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

##### Art. 12

*(Norme per Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240))*

##### CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

##### Art. 13

*(Disposizioni generali)*

**Art. 14**

*(Norme per praterie montane da fieno (6520))*

**TITOLO III**

**MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

**CAPO I – Specie vegetali**

**Art. 15**

*(Misure di conservazione generali)*

**Art. 16**

*(Presenza di *Cypripedium calceolus* )*

**Art. 17**

*(Presenza di *Aethionema thomasianum* )*

**CAPO II - Specie animali**

**ANFIBI**

**Art. 18**

*(Presenza di *Speleomantes strinatii*)*

**LEPIDOTTERI**

**Art. 19**

*(Disposizioni generali)*

**Art. 20**

*(Presenza di *Maculinea arion*)*

**Art. 21**

*(Presenza di *Parnassius mnemosyne*)*

**ALLEGATI**

**Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1110026 Champlas – Colle Sestriere in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110026 Champlas – Colle Sestriere e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110026 Champlas – Colle Sestriere e nel seguente Titolo III *“Misure specifiche per specie o gruppi di specie”*, nonché nell'allegato A.*

**TITOLO II**  
**MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI**  
**HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110026**  
**CHAMPLAS – COLLE SESTRIERE**

**CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

**Art. 2**  
*(Disposizioni generali)*

1. E' obbligatorio l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi forestali:
  - a) che interessano particelle che ospitano arene di canto frequentate da *Tetrao tetrix*, individuate a seguito dei censimenti primaverili di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle "*Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte*". In ogni caso tali arene dovranno essere rigorosamente rispettate escludendo, in un buffer di almeno 50 m da esse, qualsiasi intervento che possa comprometterne o ridurne la funzionalità;
  - b) che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal forcello durante il periodo riproduttivo, individuate a seguito dei censimenti estivi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle "*Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte*". In ogni caso gli interventi non potranno essere eseguiti fino al termine dell'epoca in cui le nidiate necessitano di cure parentali.
2. E' vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, dal 1° giugno al 15 luglio.

**Art. 3**  
*(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))*

1. È vietato:
  - a) l'apertura di nuove piste forestali;
  - b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
  - c) pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili;
2. E' obbligatorio:
  - a) l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza per interventi selvicolturali a carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);
  - b) l'evoluzione libera per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera h.
  - c) l'evoluzione libera per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre i 1600 m s.l.m.) ;
  - d) l'evoluzione libera per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore;

- e) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
- f) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
- g) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"*;
- h) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
- i) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori);
- b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della corteccia erbosa e ove necessario messa a dimora;
- c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale.

## **CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti**

### **Art. 4**

*(Disposizioni generali)*

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

### **Art. 5**

*(Norme per Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))*

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della corteccia permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali;

2. E' obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

**Art. 6**

*(Norme per Praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))*

1. È vietato:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali;

2. E' obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
- b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

**Art. 7**

*(Norme per Ambienti rupestri (8120), Ghiaioni xerofili calcarei e di calcescisti (8130\*) e Formazioni dei detriti calcarei dell'Alyso-Sedion albi (6110\*))*

1. È vietato:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;



- b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico;

2. E' obbligatorio:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

### **Art. 8**

*(Norme per Arbusteti alpini (4060))*

1. È obbligatoria l'evoluzione libera fatti salvi gli interventi, previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore, finalizzati alla conservazione dell'habitat o al mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale per le specie animali di interesse conservazionistico..

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

## **CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

### **Art. 9**

*(Disposizioni generali)*

1. Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

### **Art. 10**

*(Obblighi generali per i piani di gestione)*

- a) censire e valutare la compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) censire gli scarichi urbani e delle attività produttive e valutarne la compatibilità ;
- c) censire le canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente indirizzabili a lago ed i relativi sistemi deviatori;
- d) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

## **Art. 11**

*(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7230))*

### **1. È vietato:**

a), b), c), d) *(lettere non esistenti per mero errore materiale)*

- e) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- f) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- g) modificare il regime della falda superficiale;
- h) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

### **2. E' obbligatorio:**

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
  - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
  - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
  - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);

### **3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

## **CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti**

### **Art. 12**

*(Norme per Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240)*

1. È vietato:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto alla lettera a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. E' obbligatorio:

- a) mantenere tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

## **CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli**

### **Art. 13**

*(Disposizioni generali)*

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute

da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

#### **Art. 14**

*(Norme per praterie montane da fieno (6520))*

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. E' obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

### TITOLO III

#### MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

##### CAPO I – Specie vegetali

###### Art. 15

*(Misure di conservazione generali)*

2. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

3. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

###### Art. 16

*(Presenza di *Cypripedium calceolus* )*

1. È vietato:

- a) tagli boschivi delle aree con presenza della specie entro un raggio di 300 m;
- b) apertura di sentieri e piste forestali;
- c) pascolo.

2. E' obbligatorio:

- a) in aree di presenza turistica elevata delimitazione delle aree di presenza della specie in modo da dissuadere la fruizione;
- b) in caso di rischio per i popolamenti dovuti al brucamento degli ungulati domestici o selvatici, installare dissuasori o recinzioni.

###### Art. 17

*(Presenza di *Aethionema thomasianum* )*

1. È vietato:

- a) qualsiasi movimentazione e/o copertura dei detriti rocciosi su cui cresce questa pianta;
- b) il transito di persone, animali e mezzi sui siti con presenza di questa specie e/o l'apertura di nuove strade, parcheggi, sentieri e aree attrezzate turistiche.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) prevedere un piano di conservazione *ex situ* al fine di riprodurre piante adatte a rafforzare i popolamenti naturali presenti nel Sito.
- b) monitoraggio periodico delle stazioni;
- c) individuare e proteggere con apposite recinzioni le stazioni di *Aethionema thomasianum* presenti nel Sito.

## **CAPO II - Specie animali**

### **ANFIBI**

#### **Art. 18**

*(Presenza di **Speleomantes strinatii**)*

1. È vietato:
  - a) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
  - b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) regolamentare l'accesso a cavità naturali o artificiali, anche tramite la chiusura con cancelli, in quelle località in cui la specie si aggrega in gran numero;
  - b) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

### **LEPIDOTTERI**

#### **Art. 19**

*(Disposizioni generali)*

1. In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

#### **Art. 20**

*(Presenza di **Maculinea arion**)*

1. È vietato:
  - a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche con presenza di *Thymus* spp. e *Origanum* spp. di pianura, orizzonte montano, subalpino e alpino); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;
  - b) divieto di raccolta di individui della specie.
2. È obbligatorio:
  - a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
  - b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

**Art. 21**  
(Presenza di *Parnassius mnemosyne*)

2. E' obbligatorio:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) interventi di controllo della vegetazione per impedirne la chiusura delle radure in cui si sviluppano le piante nutrici del genere *Corydalis*.





## ALLEGATI

### Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110026 Champlas – Colle Sestriere, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e la cartografia degli habitat presenti.

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110026 Champlas – Colle Sestriere**

<b>Macro-tipologie regionali</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)</b>	<b>Codici All. I Direttiva Habitat</b>
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti aperti alpini</li> <li>– Ambienti aperti delle montagne mediterranee</li> <li>– Ambienti steppici</li> <li>– Ambienti misti mediterranei</li> <li>– Corridoi di migrazione</li> <li>– Valichi montani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione erbacea e arbustiva alpina</li> <li>– Praterie</li> <li>– Praterie terofitiche</li> <li>– Praterie umide</li> <li>– Ghiaioni</li> <li>– Rocce</li> </ul>	4060, 6110*, 6170, 6210(*), 6520, 8120, 8130*
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti forestali alpini</li> <li>– Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>– Ambienti misti mediterranei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> <li>– Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio</li> <li>– Faggete e boschi misti mesofili</li> <li>– Castagneti</li> <li>– Querceti mesofili</li> <li>– Pinete med. di pini neri endemici emesogeni</li> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Cespuglieti temperati</li> </ul>	3240, 9420
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zone umide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sorgenti petrificanti</li> <li>– Torbiere</li> <li>– Stagni e paludi</li> <li>– Laghi</li> </ul>	7230
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti fluviali</li> <li>– Corridoi di migrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Acque correnti</li> <li>– Acque correnti alpine</li> </ul>	3220, 3240
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti agricoli</li> <li>– Risaie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Praterie</li> </ul>	6520
Altri ambienti		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Grotte</li> <li>– Ghiacciai</li> </ul>	

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

<b>Gruppo</b>	<b>Cod.</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Motivo tutela</b>
<i>Invertebrati</i>			
	1058	<i>Maculinea arion</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1057	<i>Parnassius apollo</i>	
	1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	
<i>Rettili</i>			
	1283	<i>Coronella austriaca</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A255	<i>Anthus campestris</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	
	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	
	A082	<i>Circus cyaneus</i>	
	A084	<i>Circus pygargus</i>	
	A113	<i>Coturnix coturnix</i>	
	A122	<i>Crex crex</i>	
	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A357	<i>Petronia petronia</i>	
	A276	<i>Saxicola torquata</i>	
<i>Mammiferi</i>			
	1352	<i>Canis lupus</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
<i>Vegetali</i>			
	1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Aethionema thomasianum</i>	Specie inserita in Liste Rosse nazionali

**Cartografia: carta degli habitat**